SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 maggio 2000, n. **166.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"),

desiderando creare condizioni favorevoli ad una migliore cooperazione economica fra i due Paesi ed in special modo per quanto riguarda gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e

riconoscendo che la promozione e la protezione di tali investimenti, sulla base degli accordi internazionali, contribuiranno a stimolare le attività imprenditoriali che accrescono la prosperità di entrambi gli Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, dall'investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, purché l'investimento sia stato effettuato in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima. Il termine "investimento" comprenderà in particolare, a titolo di esempio:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, quali ipoteche, pegni, vincoli e diritti analoghi;

b) titoli azionari ed obbligazionari, nonché ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro strumento di credito;

c) crediti finanziari o qualsiasi altra prestazione avente un valore economico connesso ad un investimento;

d) diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore ed i diritti di proprietà industriale;

e) diritti economici derivanti per legge o per contratto ed autorizzazioni e concessioni conferite in conformità alle disposizioni vigenti sulle attività economiche, ivi compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;

f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma in cui sono investiti o reinvestiti i beni non avrà effetto sulla natura dell'investimento.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

a) Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di una Parte Contraente in conformità alle sue leggi.

b) Per "persona giuridica" si intende qualsiasi entità costituita in conformità alla legislazione di una delle due Parti Contraenti ed avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti e riconosciuta dalla sua legislazione.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ed in particolare, a titolo di esempio, profitti, interessi, utili da capitale, royalties o compensi, nonché altre spettanze in natura.

4. Per "territorio" si intende:

a) con riferimento alla Repubblica Italiana, il territorio e le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine, adiacenti ai confini esterni delle acque territoriali, sulle quali essa esercita la propria sovranità ed i diritti di sovranità e di giurisdizione, in conformità al diritto internazionale.

b) con riferimento alla Repubblica Slovacca, il territorio su cui essa esercita la sua sovranità, i suoi diritti di sovranità o di giurisdizione, in conformità al diritto internazionale;

5. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresì alle attività connesse agli investimenti.

Queste attività comprenderanno in particolare, a titolo di esempio: l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti od altre strutture per la gestione degli affari; la stipula e la esecuzione di contratti; l'acquisizione, l'utilizzo, la protezione e la cessione di proprietà di qualsiasi tipo, ivi compresa la proprietà intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, l'emissione e la vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli; l'acquisto di valuta per le importazioni.

Articolo 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente dovrà promuovere, creare e mantenere sul suo territorio le condizioni economiche e giuridiche per gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammettere detti investimenti in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti.

2. In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente dovrà concedere le autorizzazioni necessarie in relazione a detti investimenti ed all'esecuzione di accordi di concessione di licenza e di contratti di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa.

3. Agli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti dovrà essere comunque accordato un trattamento giusto ed equo e tali investimenti dovranno godere di piena protezione e garanzia nel territorio dell'altra Parte Contraente.

4. Le persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o dei regolamenti applicabili di ciascuna Parte Contraente, possedute o controllate da investitori dell'altra Parte, dovranno poter impiegare personale direttivo e manageriale di loro fiducia, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospite.

Articolo 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente dovrà accordare sul suo territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati ed ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Questo trattamento dovrà essere altrettanto favorevole rispetto a quello concesso da ciascuna Parte Contraente agli investimenti effettuati ed ai redditi ricavati dai propri investitori o agli investimenti ed ai redditi ricavati dagli investitori di un Paese terzo, qualora quest'ultimo sia più favorevole.

2. Ciascuna Parte Contraente dovrà accordare sul suo territorio un trattamento giusto ed equo agli investitori dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, il godimento o la cessione dei loro investimenti. Questo trattamento dovrà essere altrettanto favorevole rispetto a quello concesso da ciascuna Parte Contraente ai propri investitori o agli investitori di un Paese terzo, qualora quest'ultimo sia più favorevole.

3. Le disposizioni del presente Accordo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che ciascuna delle due Parti Contraenti potrà concedere agli investitori di Paesi terzi in virtù della loro appartenenza ad unioni economiche o doganali, aree di libero scambio, accordi regionali o sub-regionali o accordi multilaterali, accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o di facilitare il commercio e la cooperazione transfrontaliera.

4. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti, contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dal presente Accordo, dette norme, nel caso in cui siano più favorevoli, dovranno prevalere sul presente Accordo.

Articolo 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni a causa di guerre, conflitti armati, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, sommosse o altri eventi di natura analoga nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima Parte Contraente accorderà a detti investitori, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altra intesa, un trattamento non meno favorevole di quella che detta Parte Contraente accorda ai propri investitori o a quelli dei Paesi terzi.

2. Fatto salvo il comma 1 del presente Articolo, agli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti che a seguito di uno dei casi citati in quel comma abbia subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte derivanti da:

a) requisizione della sua proprietà da parte delle sue forze o autorità,

b) distruzione o danni alla sua proprietà da parte delle sue forze o autorità non causate in azioni di combattimento o non richieste dalla necessità della situazione, sarà accordato un giusto ed adeguato risarcimento per i danni o le perdite subite durante il periodo della requisizione o a seguito di distruzione o danni alla proprietà.

3. I risarcimenti derivanti dagli eventi di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo dovranno essere trasferibili in una valuta convertibile senza indebito ritardo.

Articolo 5 - Esproprio

1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere espropriati o soggetti a misure aventi un effetto analogo alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definito "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale.

L'esproprio dovrà essere effettuato secondo la legge, su base non discriminatoria e contro sollecito, adeguato ed effettivo risarcimento.

Detto risarcimento dovrà essere equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata. Il risarcimento dovrà comprendere gli interessi calcolati sulla base degli standard LIBOR maturati dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento; dovrà essere corrisposto senza indebito ritardo ed in ogni caso entro tre mesi; dovrà essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile in valuta convertibile.

2. Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno altresì nel caso in cui una Parte Contraente espropri i beni di una società costituita ai sensi delle leggi vigenti nel territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedono azioni. Nel caso in cui oggetto di esproprio sia una persona giuridica costituita congiuntamente dagli investitori italiani e slovacchi, la valutazione della quota dell'investitore sarà, nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore iniziale, maggiorato degli incrementi di capitale, dividendi non distribuiti e fondi di riserva e diminuito del valore delle riduzioni e delle perdite di capitale.

3. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutti o parte dei suoi investimenti siano stati espropriati avrà diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte al fine di determinare se detto esproprio si sia verificato e, in caso affermativo, se l'esproprio ed il relativo risarcimento che ne consegue siano in conformità alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del diritto internazionale.

4. Il risarcimento sarà considerato effettivo qualora sia stato corrisposto nella stessa valuta convertibile o in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento sarà trasferibile.

5. Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte per quel fine, il proprietario o i suoi aventi causa avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.

Articolo 6 - Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua istituzione abbia effettuato dei pagamenti ai suoi investitori sulla base di una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere:

a) la surroga - in base alla legge o ad un negozio giuridico di quel Paese - di ogni diritto o pretesa dell'investitore nei confronti della prima Parte Contraente o ad una sua Istituzione designata; e

b) che la prima Parte Contraente o una sua Istituzione designata è autorizzata, in virtù della surroga, ad esercitare i diritti ed a vantare le pretese di quell'investitore e dovrà assumersi gli obblighi relativi all'investimento.

2. In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o a una sua istituzione designata in virtù di detta surroga, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo.

Articolo 7 - Trasferimenti

1. Le Parti Contraenti dovranno garantire il trasferimento dei pagamenti connessi ad investimenti e redditi. I trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, senza alcuna restrizione ed indebito ritardo, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali. Detti trasferimenti comprenderanno in particolare, a titolo di esempio:

a) capitale iniziale e quote aggiuntive di capitale, ivi compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per mantenere ed accrescere l'investimento;

b) profitti, dividendi, royalties, compensi, interessi ed altri redditi;

c) importi per il rimborso di debiti;

d) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita, cessione o liquidazione di un investimento;

e) compensi ed indennità corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente;

f) corresponsione di risarcimenti ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente Accordo.

2. Tutti i trasferimenti di cui al comma 1 del presente Articolo saranno effettuati al tasso di cambio applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.

3. I trasferimenti di cui agli Articoli 4 e 5 ed al comma 1 del presente Articolo saranno considerati effettuati "senza indebito ritardo" ove siano stati effettuati entro il periodo normalmente necessario per il completamento delle procedure di trasferimento. Detto periodo non dovrà in ogni caso superare i tre mesi.

Articolo 8 - Composizione delle controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'importo del risarcimento, saranno risolte tramite consultazioni e negoziati.

2. Qualora queste controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

a) al tribunale competente della Parte Contraente; ovvero

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il ricorso a detto arbitrato; o

c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento per l'attuazione delle procedure di arbitrato o conciliazione ai sensi della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla Composizione delle Controversie in materia di investimento tra Stati e Cittadini degli altri Stati.

3. Con riferimento al comma 2 b) del presente articolo, l'arbitrato sarà effettuato in conformità agli standard arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) ed alle seguenti disposizioni:

a) il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, essi saranno cittadini di stati che hanno relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

La nomina degli arbitri, ove necessario ai sensi delle Regole dell'UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di Stoccolma, nella sue veste di autorità preposta alla nomina. L'arbitrato avverrà a Stoccolma, salvo quanto diversamente disposto dalle due Parti oggetto dell'arbitrato.

b) Nel decidere il Tribunale arbitrale dovrà in ogni caso applicare anche le disposizioni contenute nel presente Accordo.

Il riconoscimento e l'attuazione del lodo arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà regolato dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformità alle relative convenzioni internazionali di cui fanno parte.

Articolo 9 - Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito

all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte amichevolmente tramite consultazioni e negoziati.

2. Qualora le controversie non possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una delle due Parti Contraenti ne informa per iscritto l'altra Parte, la controversia sarà, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale come sancito nel presente articolo.

3. Il tribunale arbitrale sarà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti Contraenti designerà un arbitro. I due arbitri così designati nomineranno un presidente che sarà cittadino di uno Stato terzo. Il presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due arbitri.

4. Qualora non si sia proceduto alle nomine entro il termine di cui al comma 3 ciascuna delle Parti Contraenti potrà, in mancanza di altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o, per un qualche motivo, non possa procedere alla nomina, ne verrà fatta richiesta al Vice-Presidente. Qualora quest'ultimo sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o, per un qualche motivo, non possa procedere alla nomina , sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino delle due Parti Contraenti, a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per il proprio arbitro e per i suoi rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale.

Il Tribunale arbitrale potrà, tuttavia, decidere che una quota maggiore delle spese debba essere sostenuta da una delle due Parti Contraenti ed il lodo sarà vincolante per

entrambe le Parti Contraenti.

Il Tribunale arbitrale stabilirà le sue procedure.

Articolo 10 - Applicabilità di altre norme ed impegni speciali

1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da altro accordo internazionale di cui entrambe le Parti sono firmatarie, o da disposizioni generali di diritto internazionale, si applicheranno le disposizioni più favorevoli alle Parti Contraenti ed ai loro investitori.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alla sua legislazione o ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti, autorizzazioni d'investimento o accordi, sia più favorevole di quello concesso ai sensi del presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.

3. Qualora, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, intervengano modifiche nella legislazione delle Parti Contraenti che regolano direttamente o indirettamente l'investimento, esse non si applicheranno retroattivamente e pertanto saranno protetti gli investimenti effettuati ai sensi del presente Accordo.

Articolo 11 - Applicabilità del presente Accordo

Il presente Accordo si applicherà agli investimenti effettuati nel territorio di una Parte Contraente in conformità alle leggi ed ai regolamenti degli investitori dell'altra Parte Contraente prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tuttavia, l'Accordo non si applicherà alle controversie in materia di investimenti insorte prima della sua entrata in vigore o alle richieste definite prima della sua entrata in vigore.

Articolo 12 - Entrata in vigore, durata e scadenza

1. Il presente Accordo entrerà in vigore quando sarà stata ricevuta l'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla data della sua entrata in vigore e resterà in vigore per ulteriori periodi di cinque (5) anni, salvo che una delle Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.
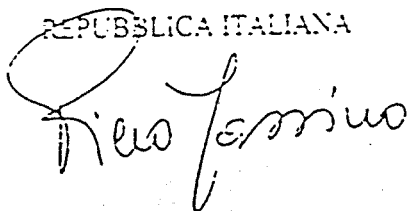
3. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai sensi del comma 1 del presente Articolo, resteranno in vigore le disposizioni degli articoli 1-11 per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dalla data di scadenza.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Bratislava il 30.07.1998 in duplice copia, in lingua italiana, slovacca ed inglese, tutte facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Piero Fassino
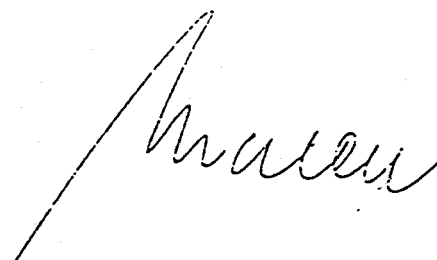
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Slovak Republic, (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"),

desiring to establish favourable conditions for improved economic co-operation between the two Countries, and especially in relation to investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investments, based on international Agreements, will contribute to stimulating business activities, which foster the prosperity of both States,

have agreed as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall mean any kind of assets invested, before or after the entry into force of this Agreement, by an investor of a Contracting Party in the territory of the

other Contracting Party, provided that the investment has been made in accordance with laws and regulations of the latter Contracting Party and shall include in particular, but not exclusively:

a) movable and immovable property as well as any other rights in rem such as mortgages, liens, pledges and similar rights;

b) shares, stocks, debentures or any other form of participation in a company and any other instruments of credit;

c) claims to money or any performance having an economic value connected with an investment;

d) intellectual property rights, which include copyrights and industrial property rights;

e) any economic right accruing by law or by contract and any licence and concession granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;

f) any increase in value of the original investment.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their character as investment.

2. The term "investor" shall mean any natural or legal person who invests in the territory of the other Contracting Party.

a) The term "natural person" shall mean any natural person having the nationality of either Contracting Party in accordance with its laws.

b) The term "legal person" shall mean any entity which is incorporated or constituted in accordance with the law of one of the Contracting Parties, having its head in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by its laws.

3. The term "returns" shall mean amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, shall include profits, interests, capital gains, dividends, royalties or fees as well as any return in kind.

4.The term "territory" shall mean:

a) in relation to the Italian Republic, the land and maritime areas. The latter comprise the marine and submarine areas, adjacent to the outer limits of the territorial sea over which it exercises its sovereignty, and sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law;

b) in relation to the Slovak Republic, the land over which it exercises its sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law.

5. The provisions of this Agreement shall apply to all the activities connected with an investment.

These activities shall include in particular, but not exclusively, the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making and performance of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of currency for imports.

Article 2 - Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage, create and maintain favourable economic and legal conditions in its territory for investments of investors of the other Contracting Party and shall admit such investments in accordance with its laws and regulations.

2. Each Contracting Party shall grant, in accordance with its laws and regulations, the necessary permits in connection with such investments and with the carrying out of licensing agreements and contracts for technical, commercial or administrative assistance.

3. Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.

4. Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

Article 3 - National Treatment and the Most Favoured Nation Clause

1. Each Contracting Party shall in its territory accord investments and returns of investors of the other Contracting Party treatment which is fair and equitable and not less favourable than that which it accords to investments and returns of its own investors or to investments and returns of investors of any third State whichever is more favourable.

2. Each Contracting Party shall in its territory accord investors of the other Contracting Party, as regards management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investment, treatment which is fair and equitable and not less favourable than that which it accords to its own investors or investors of any third State, whichever is more favourable.

3. The provisions of this Agreement do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of its membership of a Customs or Economic Union, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement or multilateral Agreements, or under Agreements stipulated in order to avoid double taxation or intended to facilitate cross-border trade and co-operation.

4. If international obligations in force or that may come into force in the future for one of the Contracting Parties, contain rules, whether general or specific, entitling investments by

investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than the one provided for by the present Agreement, such rules will, to the extent that they are more favourable, prevail over the present Agreement.

Article 4 - Compensation for Damages or Losses

1. When investors of either Contracting Party suffer damages or losses owing to war, armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events in the territory of the other Contracting Party, they shall be accorded by the latter Contracting Party a treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State.

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Party who in any of the events referred to in that paragraph suffer damages or losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:

a) requisitioning of their property by its forces or authorities,

b) destruction or damage of their property by its forces or authorities which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation, shall be accorded just and adequate compensation for the damages or losses sustained during the period of the requisitioning or as a result of the destruction or damage of the property.

3. Compensation payments deriving from the events referred to in paragraph 1 and 2 of this Article shall be transferable in a convertible currency without any undue delay.

Article 5 - Expropriation

1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred

to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose and national interest.

The expropriation shall be carried out under due process of law, on a non-discriminatory basis and in exchange of the payment of prompt. adequate and effective compensation.

Such compensation shall be equivalent to the market value of the investment expropriated immediately prior to the moment in which the decision of expropriation has been announced.

The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the decision of expropriation has been announced.

The compensation shall include interest calculated on the LIBOR basis from the date of expropriation to the date of payment, shall be made without undue delay and in any case within three months, shall be effectively realizable and shall be freely transferable in convertible currency.

2. The provisions of this Article shall also apply when a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in its territory and of which investors of the other Contracting Party own shares. In case that the object of expropriation is a legal person jointly created by Italian and Slovak investors, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the investment, not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished by the value of capital reductions and losses.

3. An investor of either Contracting Party who asserts that all or part of its investment has been affected by expropriation shall have the right to a prompt review by the competent judicial or administrative authorities of the other Contracting Party in order to determine whether such measure has occurred and, if it has, whether such measure and any

compensation thereof conform to the provisions of this Agreement and to the principles of international law.

4. Compensation will be considered as actual if it has been paid in the same convertible currency or in any other currency accepted by the investor. Compensation will be freely transferable.

5. If, after the dispossession, as a consequence of expropriation, the assets concerned have not been utilised, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the assets at market price.

Article 6 - Subrogation

1. If a Contracting Party or its designated Agency makes payments to its own investors under a guarantee it has accorded in respect of non-commercial risks for an investment in the territory of the other Contracting Party the latter Contracting Party shall recognize:
a) the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction in that Country, of any right or claim by the investor to the former Contracting Party or its designated Agency, as well as,
b) that the former Contracting Party or its designated Agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of that investor and shall assume the obligations related to the investment.

2. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its designated Agency by virtue of this assignment, the provisions of Article 7 of this Agreement shall apply.

Article 7 - Transfers

1. The Contracting Parties shall guarantee the transfer of payments related to investments and returns. The transfers shall be made in a freely convertible currency, without any restriction and undue delay, after all fiscal obligations have been fulfilled. Such transfers shall include in particular, though not exclusively:

a) capital and additional capital, including reinvested returns, used to maintain and increase an investment;

b) profits, dividends, royalties, fees, interests, and other income;

c) funds in repayment of loans;

d) returns deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;

e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party;

f) compensation payments provided for in Article 4 and 5.

2. All the transfers referred to in paragraph 1 of this Article shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer.

3. Transfers referred to in Articles 4, 5, and in paragraph 1 of this Article, shall be considered to have been made "without undue delay" when they have been made within the period normally necessary for the completion of the transfer procedures. Such period shall under no circumstances exceed three months.

Article 8 - Settlement of Disputes between a Contracting Party and Investors of the Other Contracting Party

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled through consultations and negotiation.

2. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months from the date of receiving the written application for settlement, the investor may submit at his choice the dispute for settlement to:

a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction; or

b) an "ad hoc" Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the United Nations Commission on the International Trade Law (UNCITRAL). The host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration; or

c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration or conciliation procedures under the Washington, D.C. Convention of 18 March, 1965, on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States.

3. With reference to paragraph 2 b) of this Article arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as well as pursuant to the following provisions:

a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his

capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement.

The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislation, in compliance with the relevant International Conventions they are parties to.

Article 9 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall be settled through consultations and negotiations.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an "ad hoc" Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall than choose the national of a third state to serve as a president. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice-

President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall pay the costs of its own member of Tribunal and of its representatives at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal may, however, decide that a higher proportion of the costs shall be borne by one of the two Contracting Parties and this award shall be binding on both Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal shall determine its own procedures.

Article 10 - Applicability of other Rules and Special Commitments

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions. the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to the their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contracts or investment authorisations or agreements, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. Whenever, after the date when the investment has been made, any modifications in the legislation of the Contracting Parties regulating directly or indirectly the investment should

take place, they shall not be applied retroactively and the investments made under this Agreement shall therefore be protected.

Article 11 - Applicability of this Agreement

This Agreement shall apply to investments made in the territory of one of the Contracting Parties in accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party prior to as well as after the entry into force of this Agreement, but shall not apply to any dispute concerning an investment which arose or any claim which was settled before its entry into force.
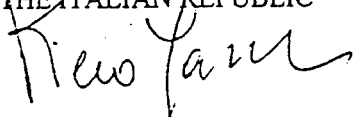
Article 12 - Entry into Force, Duration and Termination

1. This Agreement shall enter into force at the receiving date of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall notify each other that their respective constitutional procedures have been completed.

2. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of its entry into force and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless one of the Contracting Parties notifies in writing of its intention to terminate the Agreement by not later than one year before its expiry date.

3. In case of investments effected prior to the termination dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of the Articles 1 to 11 shall remain effective for a further five years period after the aforementioned dates.
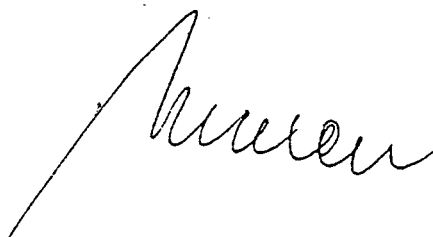
In WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Bratislava on 30 July 1998 in two originals, each in the Italian, Slovak and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT
OF THE SLOVAK REPUBLIC

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3944):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 9 aprile 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 aprile 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 maggio 1999.

Relazione scritta annunciata il 15 giugno 1999 (atto n. 3944/A) relatore sen. VOLCICI.

Esaminato in aula ed approvato il 13 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6228):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 luglio 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII e X.

Esaminato dalla III commissione l'8 febbraio 2000.

Relazione scritta annunciata il 18 aprile 2000 (atto n. 6228/A) - relatore on. RIVOLTA.

Esaminato in aula il 20 marzo 2000 e approvato il 10 maggio 2000.

00G0214

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2000, n. **167.**

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di autotrasporto, anche al fine di evitare gravi ripercussioni di natura economica e sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dal contratto collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro straordinario o in relazione alle trasferte, spettanti ai lavoratori addetti alla guida delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci».

Art. 2.

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1999, gli importi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati rispettivamente a L. 45.500 e L. 81.000.

2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le parole: «41 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «75 miliardi» e le parole: «23 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «83 miliardi».

Art. 3.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 127 miliardi per l'anno 2000, ed in lire 131 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0218

DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 2000, n. **168.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in materia di principi e criteri per l'organizzazione delle Aziende sanitarie locali e di limiti dell'esercizio del potere sostitutivo statale, nonché di formazione delle graduatorie per la disciplina dei rapporti di medicina generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419, ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ed in particolare gli articoli 3, comma 1-*bis*, 19-*ter* e 8;

Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della legge n. 419 del 1998 e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi da essa stabiliti, con uno o più decreti legislativi possono emanarsi disposizioni correttive ed integrative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Udito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 4 aprile 2000;

Acquisto il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso nel termine il prescritto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifica all'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni*

1. Nell'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le parole: «la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con la legge regionale di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*.», sono sostituite dalle seguenti: «la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.».

Art. 2.

*Introduzione dell'articolo 19-*sexies *nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni*

1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo l'articolo 19-*quinquies*, introdotto dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-*sexies (Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni nazionale o interregionale). — 1.* Nei casi di accertate e gravi inadempienze nella realizzazione degli obiettivi previsti in atti di programmazione aventi rilievo e applicazione nazionale o interregionale, adottati con le procedure dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro della sanità ne dà adeguata informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; indi, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario *ad acta*. Quando la realizzazione degli obiettivi comporta l'apprestamento di programmi operativi di riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale, l'eventuale potere sostitutivo può essere esercitato solo dopo che sia stata esperita invano la procedura di cui all'articolo 19-*ter*, commi 2 e 3.».

Art. 3.

*Introduzione all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, del comma 8-*bis.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato ed integrato da ultimo con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«*8-bis.* I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale è prodotto dall'interessato, durante il periodo di validità della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

— La legge 30 novembre 1998, n. 419, concerne: «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

— Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 419/1998, è il seguente:

«Art. 4 *(Testo unico)* — 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di legge concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni previste dai decreti legislativi di cui all'art. 1 con quelle vigenti nella stessa materia, ed in particolare con quelle previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, apportando le opportune modificazioni integrative e correttive nonché quelle necessarie al fine del coordinamento stesso. Dopo nove mesi dalla emanazione del decreto legislativo di cui al presente comma, il Governo presenta alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo. Il parere reso dalla Conferenza unificata è immediatamente trasmesso alle competenti commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi all'espressione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle medesime commissioni per il parere definitivo, che deve essere reso entro venti giorni».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concerne: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concerne: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419». Per il testo dell'art. 3, comma 1-*bis*, vedasi in nota all'art. 1.

— Il testo degli articoli 19-*ter* e 8 del citato decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 19-*ter (Federalismo sanitario, patto di stabilità e interventi a garanzia della coesione e dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale)*. — 1. Anche sulla base degli indicatori e dei dati definiti ai sensi dell'art. 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procedono a una ricognizione delle cause di tali scostamenti ed elaborano programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento dei Servizi sanitari regionali, di durata non superiore al triennio.

3. Il Ministro della sanità e la regione interessata stipulano una convenzione redatta sulla base di uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente a oggetto le misure di sostegno al programma operativo di cui al comma 2, i cui eventuali oneri sono posti a carico della quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La convenzione:

a) stabilisce le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi secondo stati di avanzamento;

b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni stato di avanzamento e le modalità della loro verifica da parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

c) individua forme di penalizzazione e di graduale e progressiva riduzione o dilazione dei finanziamenti per le regioni che non rispettino gli impegni convenzionalmente assunti per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati;

d) disciplina, nei casi di inerzia regionale nell'adozione nell'attuazione dei programmi concordati, le ipotesi e le forme di intervento del Consiglio dei Ministri secondo le procedure e le garanzie di cui all'art. 2, comma 2-*octies*».

«Art. 8 *(Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali).* — 1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi:

a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità;

c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera *d)*; il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera *f)*; una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera *f)*;

e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio;

f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto;

g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento;

h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto, prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato, al fine di riservare loro una percentuale predeterminata di posti in sede di copertura delle zone carenti;

i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative, al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;

l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;

m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione.

1-*bis*. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite e approvate nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale.

2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti princìpi:

a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;

b) per il servizio di cui alla lettera *a)* l'unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera *c)* non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali;

c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera *b)*, e le modalità di collaborazione

delle farmacie in programmi particolari nell'ambito delle attività di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria.

3. Gli ordini ed i collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi ed ai collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli ordini o dai collegi sono decisi dalla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;

b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la «Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria» ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera *b)*;

c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;

d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;

e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;

g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;

h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presìdi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.

5. [*Abrogato*].

6. [*Abrogato*].

7. [*Abrogato*].

8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. In sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilità operativa, incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di mobilità interaziendale, nonché i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9. [*Abrogato*].».

— L'art. 10, comma 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), è il seguente:

«2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i princìpi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi; princìpi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concerne: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«1-*bis*. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; *la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.*

L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a rendicontazione analitica.».

— Il testo dell'art. 2, comma 2-*sexies* del citato decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni è il seguente:

«2-*sexies*. La regione disciplina altresì:

a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;

b) i princìpi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-*bis*;

c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;

d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;

f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'art. 19-*bis*, comma 3, in raccordo e cooperazione con la commissione nazionale di cui al medesimo articolo;

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *l)*, della legge 30 novembre 1998, n. 419».

Note all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 19-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 19-*quinquies (Relazione sugli effetti finanziari).* — 1. Il Ministro della sanità riferisce annualmente alle Camere sull'andamento della spesa sanitaria, con particolare riferimento agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori economie, delle misure disciplinate dal presente decreto».

— Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281/1997 è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— Per testo dell'art. 19-*ter*, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si veda in nota alle premesse.

00G0215

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 2000.

Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 3 aprile 1997, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario».

Art. 1.

1. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario, istituita con deliberazione del Senato in data 3 aprile 1997, è prorogata fino alla conclusione della XIII legislatura.

Il Presidente: MANCINO

LAVORI PREPARATORI

*(Documento XXII, n. 5-7/*ter*):*

Presentato dai senatori PIANETTA, DI ORIO, MONTELEONE, ZILIO, D'ONOFRIO, CASTELLANI, CARLA, DANIELE GALDI, BORTOLOTTO, LAURIA BALDASSARRE, DE ANNA, PAPINI e TIRELLI.

Assegnato alla 12ª commissione permanente (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 1° giugno 2000, previ pareri della 1ª e della 2ª commissione permanente.

Esaminato ed approvato dalla 12ª commissione permanente nella seduta del 14 giugno 2000.

NOTE

Nota all'art. 1:

— La deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 3 aprile 1997 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 9 aprile 1997. Il comma 1 dell'art. 3 di detta deliberazione prevede che la commissione concluda i suoi lavori entro due anni dalla data della prima seduta. Con deliberazione 26 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1999, il Senato ha prorogato tale termine fino al 24 giugno 2000.

00A8243

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Pieve d'Alpago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Pieve d'Alpago (Belluno) ed il sindaco nella persona del sig. Bruno Roffaré;

Considerato che, in data 12 maggio 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi, 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pieve d'Alpago (Belluno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pieve d'Alpago (Belluno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Bruno Roffaré.

Il citato amministratore, in data 12 maggio 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al preposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pieve d'Alpago (Belluno).

Roma, 2 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A8240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Elena Stasi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della dimissioni rassegnate, in data 15 maggio 2000, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Napoli, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7535/Gab.EE.LL. del 15 maggio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli) ed alla nomina del consiglio comunale per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Elena Stasi.

Roma, 2 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A8241

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza) ed il sindaco nella persona del dott. Carmelino Caputo;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza della ineleggibilità dichiarata con sentenza emessa dal tribunale di Cosenza in data 20 ottobre 1999, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro in data 15 febbraio 2000;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Carmelino Caputo.

Successivamente, con sentenza emessa dal tribunale di Cosenza in data 20 ottobre 1999 e confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con pronuncia del 15 febbraio 2000, è stata dichiarata la ineleggibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154, del dott. Carmelino Caputo alla carica di sindaco del comune di Paterno Calabro;

Per l'effetto, il consiglio comunale di Paterno Calabro, con deliberazione n. 1539 del 5 aprile 2000, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza del citato amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto di ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza).

Roma, 2 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A8242

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 19 aprile 2000.

Modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000. Legge 23 dicembre 1996, n. 651.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo 2000;

Vista la deliberazione n. 5/2000, adottata dalla Commissione per Roma Capitale *ex lege* n. 651/1996, nella seduta del 5 aprile 2000;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge n. 651/1996, di dover procedere all'adozione delle modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come risultanti dalla deliberazione n. 5/2000, della Commissione per Roma Capitale;

Decreta:

Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, così come definite dalla Commissione di cui all'art. 1, commi 2 e 2-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, nella seduta del 5 aprile 2000, con deliberazione n. 5/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 372

ALLEGATO

COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE
(*ex lege* n. 651/1996)

Deliberazione n. 5/2000

Seduta del 5 aprile 2000

Oggetto: Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

La Commissione per Roma Capitale

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»;

Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante «Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

Vista la nota in data 3 aprile 2000, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la seduta in data odierna;

Visto il decreto dirigenziale n. 130 del 5 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 651/1996, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato all'A.T.I., avente come mandataria la Italconsult S.p.a., il servizio di monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano di cui alla legge n. 651/1996;

Visto il rapporto trimestrale del soggetto monitore alla data del 31 dicembre 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il sindaco di Roma è stato nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma;

Udita la relazione del coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi in ordine:

agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel Piano;

Richiamata la propria deliberazione n. 3/1999 del 9 dicembre 1999 ed, in particolare, il punto 23 del dispositivo che recita: «Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro il 10 gennaio 2000, all'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, il certificato

di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31 dicembre 1999, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione, del responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31 dicembre 1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore».

Considerato che, in esecuzione di tale decisione, l'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;

Ritenuto, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare ed integrare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

Ritenuto di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'allegato *A*, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito e, comunque, non riconducibili alla diretta responsabilità del soggetto beneficiario o a sua colpa;

Considerato che, ai sensi della propria deliberazione n. 4/2000 del 27 marzo 2000, sono nella disponibilità di questa Commissione L. 32.463.482.807, oltre L. 840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, per un complessivo ammontare di L. 33.303.639.536;

Considerato che, a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico-economico di progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all'allegato *B*, risultano necessarie, per la realizzazione, minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare complessivo di L. 846.786.987;

Ritenuto, conseguentemente, di ridurre il costo e le assegnazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato *B*, nelle misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

Ritenuto di disporre i definanziamenti ex art. 1, comma 3-*bis*, della legge n. 651/1996, stabilendo che, nei casi nei quali nel Piano figuri una quota di cofinanziamento, il definanziamento venga operato pro-quota, ovvero l'entità del definanziamento sia proporzionale alla quota di finanziamento attribuita;

Ritenuto, a seguito della suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e delle comunicazioni presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex art. 1, comma 3-*bis*, della legge n. 651/1996 — per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di forza maggiore o caso fortuito — il definanziamento degli interventi di cui all'allegato *C*, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L. 12.253.047.958, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 651/1996;

Ritenuto, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'allegato *C*, sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate;

Considerato che, per effetto delle succitate ricognizioni, riduzioni di stanziamenti, definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa Commissione:

disponibilità attuali L. 33.303.639.536;

economie di stanziamento e/o di gara L. 846.786.987;

definanziamenti ex art. 1, comma 3-*bis*, legge n. 651/1996 L. 12.253.047.958;

per un complessivo ammontare di L. 46.403.474.481.

Ritenuto di accogliere le richieste di integrazione finanziaria, relativamente agli interventi indicati nell'allegato *D*, nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi per un importo complessivo di L. 3.160.672.609;

Ritenuto, in attuazione del suddetto criterio di definanziamento c.d. pro-quota, di dover disporre — anche per gli interventi cofinanziati per i quali è stato precedentemente disposto il definanziamento computato a totale carico del finanziamento attribuito — la reintegrazione delle assegnazioni finanziarie degli interventi di cui all'allegato *E*, nella misura indicata a fianco di ciascuno intervento, per un importo complessivo di L. 185.391.412;

Considerato che, per effetto delle suddette assegnazioni finanziarie, restano nella disponibilità della Commissione L. 43.057.410.460;

Ritenuto di non assentire le richieste di inserimento nel Piano di nuovi interventi trattandosi di proposte che comportano l'attivazione di cantieri nel corso dello svolgimento delle celebrazioni giubilari;

A voti unanimi;

Delibera:

1. Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'allegato *A*.

2. Per economie di stanziamento e/o di gara, il costo e le assegnazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato *B*, sono ridotti nelle misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

3. Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'allegato *C*;

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, i soggetti beneficiari di cui all'allegato *C*, sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

5. Sono assentite le integrazioni di finanziamento indicate negli allegati *D* ed *E*.

6. Non sono accolte le richieste di inserimento di nuovi interventi.

7. Restano nella disponibilità della Commissione L. 43.057.410.460.

Il Presidente: BORDON

Il Segretario: BARBATO

Allegato A

Termini suppletivi di ultimazione degli interventi

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Termine suppletivo	Note
B	02	01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali. Museo dei Fori Imperiali ai mercati traianei	Comune di Roma	giu. 2000	In quanto Cantiere Evento dell'area archeologica dei Fori
B	12	21	Castello Odescalchi (Bracciano/Roma) Rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	giu. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999
B	12	27/2	Ex Scuderie Papali al Quirinale (Roma) - Allestimento museale ed impianti specialistici a salvaguardia delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con la presente deliberazione (Allegato D)
B	16	16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	giu. 2000	In quanto complementare al Cantiere Evento dell'area archeologica dei Fori
B	16	20	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale.(Appia Antica)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	lug. 2000	Per consentire il trasporto dei reperti
C	19	02/1	Rifiuti solidi urbani Raccolta differenziata nelle principali aree di visita- forniture e servizi per la raccolta differenziata	Provincia di Roma	dic. 2000	In quanto trattasi di intervento che prosegue nel corso dell'anno 2000
D	08	03	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	magg. 2000	Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con la presente deliberazione (Allegato D)
D	22	01/3	Progettazioni degli interventi ricadenti nell'area universitaria di Tor Vergata	Università Tor Vergata	ago. 2000	Per attività di consulenza, vigilanza, controllo da rendicontare nel corso dell'anno 2000
D	22	05	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Collegamento Area Universitaria Via del Vermicino, tratto ASI Stazione FF.SS.	Provincia di Roma	ago. 2000	in quanto funzionale ai Grandi Eventi di Tor Vergata
D	22	06	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Collegamento Area Universitaria S.P. Vermicino	Comune di Frascati	giu. 2000	in quanto funzionale ai Grandi Eventi di Tor Vergata
E	02	25	Ospedali di Albano, Frascati e Marino - Forniture di attrezzature tecnologiche	ASL RM H	genn. 2000	Per forniture istallate nel mese di gennaio 2000
E	05	08	Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	ago. 2000	Per eccezionali avverse condizioni del mare
E	05	11	Adeguamento, potenziamento e ripristino infrastrutture destinate alloggio operatori volontari e pellegrini militari italiani ed esteri	Ministero Difesa	lug. 2000	In quanto funzionale alla giornata Mondiale della Gioventù a Tor Vergata

Allegato B

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

Codice			Titolo intervento	Soggeto beneficiario	Minori occorrenze finanziarie
C	19	01/b2	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	247.927.352
E	02	14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	598.859.635
				TOTALE	846.786.987

Allegato C
Definanziamenti

Codice			Titolo intervento	Soggeto beneficiario	Importo definanziato
A	01	11	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAC	4.395.000.000
A	01	23/1	Allestimento di centri di accoglienza per bambini nei musei comunali	Comune di Roma	955.200.000
A	01	23/2	Ristrutturazione servizi di accattazione e pronto soccorso clinica pediatrica	Univ. La Sapienza Policl. Umberto I	263.993.864
A	04	01/1	Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma	110.801.505
A	07	11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	460.581.186
A	07	25	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	1.500.367.696
A	07	41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	537.598.882
B	14	06	Museo delle navi romane (Nemi/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	137.473.599
B	16	02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	68.439.098
B	19	12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineto Romano/Roma)	Comune di Carpineto Romano	461.776.720
C	02	01/2	Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione	ACEA	544.032.337

Codice			Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Importo definanziato
C	**02**	**02/7**	**Area delle Basiliche di S. Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Interventi sull' illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione**	**ACEA**	**1.985.104.256**
D	**23**	**06/3**	**Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Grottarossa"**	**ATAC**	**791.326.446**
E	**03**	**02/2**	**Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in via Ferruccio n. 9 Roma sede Comando Vigili urbani I gruppo**	**Comune di Roma**	**41.352.369**
					12.253.047.958

Allegato D
Integrazioni

Codice			Titolo intervento	Soggeto beneficiario	Integrazioni di finanziamento	Motivazione
B	10	01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	116.130.000	Per oneri di progettazione, direzione lavori e collaudi non computati in sede di rendicontazione
B	12	27/2	Ex Scuderie Papali al Quirinale (Roma) - Allestimento museale ed impianti specialistici a salvaguardia delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	680.000.000	Per opere civili ed impiantistiche urgenti e lavori di sistemazione esterna.
C	02	09	"ATT" Fornitura e posa in opera attrezzature temporanee nelle aree delle basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo	Comune di Roma	115.742.609	Per spese di progettazione erroneamente non rendicontate
C	19	02/1	Rifiuti solidi urbani Raccolta differenziata nelle principali aree di visita- forniture e servizi per la raccolta differenziata	Provincia di Roma	350.000.000	Per i servizi di raccolta differenziata delle plastiche nel corso dell'anno giubilare
D	08	03	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	1.560.000.000	Per rimozione strutture murarie, estesione delle indagini archeologiche all'esterno della Rampa Torlonia, e sistemazione dei ritrovamenti archeologici.
D	22	01/1	Area dei grandi eventi. Tor Vergata (Roma) - Coordinamento delle progettazioni	Provveditorato OO.PP. Lazio	250.000.000	Per maggiori oneri connessi all'attività di coordinamento delle progettazioni
D	22	05	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Collegamento Area Universitaria Via del Vermicino, tratto ASI Stazione FF.SS.	Provincia di Roma	88.800.000	Per incentivo di accelerazione

TOTALE	3.160.672.609

Allegato E

Integrazioni finanziarie conseguenti all'adozione del criterio di quantificazione del definanziamento in termini pro - quota

Codice			Titolo intervento	Soggeto beneficiario	Integrazioni finanziarie
A	07	06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	68.399.899
A	07	12	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	47.534.726
A	07	37	Ostello della Gioventù (Sermoneta/Latina) Realizzazione	Comune di Sermoneta	46.305.127
A	07	46	Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette	Comune di Alatri	23.151.660
				TOTALE	185.391.412

00A8244

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 febbraio 2000.

Istituzione del distintivo di appartenenza al Gruppo operativo mobile.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernente il Corpo di polizia penitenziaria;

Visto l'art. 5, comma 1 e 2 della legge di cui sopra, relativa ai compiti istituzionali;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 1999 con il quale si istituiva il Gruppo operativo mobile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 «Regolamento del Corpo di polizia penitenziaria», art. 81, comma 1;

Tenuto conto che il Gruppo operativo mobile espleta le proprie attività operative su tutto il territorio nazionale;

Considerata la necessità, per le ragioni di cui sopra, di identificare il personale appartenente a tale gruppo, nell'ambito dei diversi reparti penitenziari;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il distintivo di appartenenza da apporre sull'uniforme del personale del Corpo di polizia penitenziaria, impiegato in attività di servizio svolte dal Gruppo operativo mobile.

Il distintivo di appartenenza sarà realizzato in ordine al progetto grafico allegato al presente provvedimento.

Art. 2.

Al personale del Gruppo operativo mobile, saranno consegnati due distintivi: uno in versione metallica su pendente in cuoio da agganciare al bottone del taschino sinistro dell'uniforme ordinaria, di servizio e della grande uniforme; uno in versione tessuto da applicare sulla manica sinistra dell'uniforme operativa, la punta inferiore dello scudetto dista 12 cm dall'attaccatura della manica.

Art. 3.

Il personale in servizio nel Gruppo operativo mobile è autorizzato a fregiarsi del distintivo che al termine dell'incarico dovrà essere riconsegnato.

Art. 4.

Al personale del Corpo di polizia penitenziaria dimesso senza demerito dal Gruppo operativo mobile sarà rilasciato un attestato per il servizio svolto che verrà accluso al fascicolo personale.

Art. 5.

Ai costi derivanti dalla realizzazione di quanto disposto con il presente decreto si farà fronte con i fondi posti a disposizione dell'unità previsionale di base, Amministrazione penitenziaria, sul capitolo di bilancio 2083, attualmente 1763.

Il presente decreto si invia per il prescritto visto all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 23 febbraio 2000

p. *Il direttore generale:* MANCUSO

Progetto per la realizzazione di un distintivo di reparto del Gruppo Operativo Mobile

Progetto grafico: Ispettore CANDIDO Pantaleo
Ufficio Studi Scuola di Polizia Penitenziaria - Sulmon

Progetto per la realizzazione di un distintivo di reparto del Gruppo Operativo Mobile

GRANDEZZA REALE
DA RIPRODURRE IN METALLO

Legenda colori

- testo, argento nichel
- scritta R.I., argento nichel
- scritta G.O.M., bleu europa
- stella 8 punte, argento nichel
- aquila, nero
- italia, cyan
- cerchio maggiore, verde bandiera
cerchio centrale, bianco
- cerchio minore, rosso
- riempimento cerchio minore, bianco
- profili, argento nichel

Progetto grafico: Ispettore CANDIDO Pantaleo
Uffico Studi - Scuola di Polizia Penitenziaria - Sulmona -

Progetto per la realizzazione di un distintivo di reparto del Gruppo Operativo Mobile

GRANDEZZA REALE
DA RIPRODURRE SU BASE IN TESSUTO

INGRANDIMENTO DEL
DISTINTIVO DI BASE DEL 55%

Legenda colori

- testo, argento nichel
- scritta R.I., argento nichel
- scritta G.O.M., bleu europa
- stella 8 punte, argento nichel
- aquila, nero
- italia, cyan
- cerchio maggiore, verde bandiera
- cerchio centrale, bianco
- cerchio minore, rosso
- riempimento cerchio minore, bianco
- profili, argento nichel

Progetto grafico: Ispettore CANDIDO Pantaleo
Uffico Studi - Scuola di Polizia Penitenziaria - Sulmona -

00A8246

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, il quale riduce da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro il quale il periodo di mancato od irregolare funzionamento degli uffici, accertato con decreto del direttore generale, regionale o compartimentale deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la nota protocollo n. 2257 in data 24 maggio 2000 con la quale l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova ha comunicato a questa Direzione l'irregolare funzionamento nella giornata del 26 maggio 2000 con conseguente chiusura al pubblico degli sportelli dalle ore 10 alle ore 12,30, per assemblea del personale;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nella giornata del 26 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 6 giugno 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A8245

DECRETO 13 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici del registro e delle imposte dirette di Cassino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, della legge 28 luglio n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto direttoriale del 9 dicembre 1999 con il quale è stata disposta l'attivazione di taluni uffici delle entrate tra i quali quelli di Cassino;

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 1999 con il quale è stata differita la data di attivazione del predetto ufficio delle entrate;

Visto il decreto direttoriale del 3 maggio 2000 n. 2000/97950 con il quale è stata stabilita per il 9 maggio l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Cassino;

Vista la nota prot. 27560 del 3 maggio 2000 della D.R.E. con la quale si autorizza la chiusura degli uffici del registro e delle imposte dirette di Cassino nei giorni 4-5-6-8 maggio 2000 al fine di permettere il completamento del trasferimento nei nuovi locali;

Considerato che l'ufficio delle entrate di Cassino è stato attivato il 9 maggio 2000;

Decreta:

È accertato l'irregolare, funzionamento degli uffici del registro e delle imposte dirette di Cassino, nei giorni 4-5-6-8 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A8207

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 maggio 2000.

Modifica degli stampati di specialità medicinali a base di fenobarbitale/fenitoina/gabapentina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione dell'8 maggio 2000 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principi attivi fenobarbitale/fenitoina/gabapentina;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali a base di fenobarbitale/fenitoina/gabapentina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principi attivi fenobarbitale/fenitoina/gabapentina, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principi attivi fenobarbitale/fenitoina/gabapentina autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Limitatamente alle specialità medicinali contenenti fenobarbitale da solo o in associazione.

Sez. 4.8 - Effetti indesiderati.

Cutanei: sono stati riportati casi rari di eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi epidermica tossica (sindrome di Lyell).

Epato-biliari: casi rari di epatite tossica.

Ematologici: rari casi di leucopenia, agranulocitosi, trombocitopenia e porpora.

Sistema nervoso centrale: in alcuni soggetti possono manifestarsi raramente: eccitazione, agitazione e delirio. Nei pazienti pediatrici possono verificarsi manifestazioni di iperattività.

Limitatamente alle specialità medicinali contenenti fenitoina da sola o in associazione.

Sez. 4.8 - Effetti indesiderati.

Sono stati riportati casi rari di epatite, sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica (sindrome di Lyell), agranulocitosi.

Limitatamente alle specialità medicinali contenenti gabapentina da sola o in associazione.

Sez. 4.8 - Effetti indesiderati.

Sono stati riportati casi rari di alterazione dei test di funzionalità epatica, di pancreatite e di sindrome di Stevens-Johnson.

00A8262

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 maggio 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per l'area del comune di Contrada Caronia - Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, lotti 24-*ter* e 24-*quater*. (Decreto n. 28274).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 2 settembre 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Contrada Caronia (Messina) - Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, lotti 24-*ter* e 24-*quater*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A8270

DECRETO 18 maggio 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a SIMI Sistemi, unità di Taranto. (Decreto n. 28275).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. SIMI Sistemi;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 12 febbraio 2000 all'11 agosto 2000, della ditta S.p.a SIMI Sistemi, con sede in Taranto, unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A8271

DECRETO 18 maggio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Veam, unità di Arese. (Decreto n. 28276).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli artt. 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2001, dalla ditta S.r.l. Veam;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2001, della ditta S.r.l. Veam, in sede in Milano, unità di Arese (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italina.

Roma, 18 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A8272

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 giugno 2000.

Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2000, con cui è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile;

Visto in particolare l'art. 5, comma 5, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengano individuate, ai fini del rilascio del certificato di formazione professionale, il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo definitivo del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, con il quale è stato emanato il regolamento per la navigazione interna;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1999, con cui è stata data attuazione alle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 23 gennaio 1963, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, e successivi aggiornamenti, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, in data 21 novembre 1994, e relativi allegati *A* e *B*, che ne costituiscono parte integrante;

Vista la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 118/41 del 19 maggio 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1994, contenente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «esame», l'esame di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, in appresso denominato «decreto legislativo»;

b) «commissione d'esame» la commissione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo.

Art. 2.

Individuazione delle autorità competenti

1. I certificati di formazione professionale, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, sono rilasciati, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di esame, dagli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri, già uffici provinciali della M.C.T.C., sedi delle rispettive commissioni di esame.

Art. 3.

Qualificazione dei consulenti

1. Non devono sostenere l'esame relativo alla specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, coloro che sono già titolari di certificato di formazione professionale relativo alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.

Art. 4.

Commissioni di esame

1. Il capo del dipartimento dei trasporti terrestri, nella prima fase di applicazione del presente decreto, individua almeno quattordici uffici provinciali presso cui hanno sede le commissioni di esame e nomina i relativi componenti, stabilendo la durata della nomina.

2. Ciascuna commissione è presieduta da un funzionario del dipartimento dei trasporti terrestri, con qualifica non inferiore a dirigente; per tale funzione sono previsti uno o più supplenti.

3. Le commissioni sono inoltre composte da due membri esperti dei settori riguardanti il trasporto delle merci pericolose. Tali membri sono scelti tra funzionari tecnici del dipartimento dei trasporti terrestri di cui all'art. 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 87, e qualora necessario, per particolari tipi di merci pericolose tra qualificati esperti della materia, anche estranei all'amministrazione. Per ciascun membro titolare sono previsti uno o più supplenti.

4. La commissione è inoltre composta da un funzionario tecnico esperto del settore riguardante il trasporto delle merci pericolose per via navigabile, nel caso in cui siano prodotte anche domande, di ammissione all'esame per tale modalità di trasporto. Tale membro, designato dal capo del dipartimento della navigazione marittima e interna, viene scelto tra i funzionari tecnici appartenenti alla ex carriera direttiva. Per tale funzionario è previsto un supplente.

5. Le funzioni di segretario sono assolte da funzionari ed impiegati del dipartimento trasporti terrestri di qualifica non inferiore alla sesta e sono di volta in volta nominati dai presidenti delle commissioni per ciascuna sessione.

6. Non possono far parte delle commissioni persone per le quali sussistano motivi di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Art. 5.

Procedure e modalità dell'esame

1. L'esame avviene in forma scritta.

2. La prova scritta adattata al modo/ai modi di trasporto per il quale/i quali il certificato CE viene rilasciato è costituita da due parti:

a) da un questionario con domande a risposta libera, che vertono sulle materie previste nell'elenco riportato nell'allegato II del decreto legislativo, il cui numero, tenendo conto delle modalità e delle specializzazioni previste, è indicato nell'allegato I al presente decreto; è possibile utilizzare domande a scelta multipla, in tal caso due domande a scelta multipla equivalgono ad una domanda a risposta libera;

b) dallo studio di un caso, in relazione ai compiti descritti nell'allegato I al decreto legislativo; questa prova è volta a dimostrare che il candidato sia in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.

3. Le procedure e le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate nell'allegato I al presente decreto.

4. Le commissioni, di cui al precedente art. 4, comma 1, fissano almeno due sessioni nel corso di ciascun anno: una primaverile, da tenersi nel mese di maggio, e l'altra autunnale, da tenersi nel mese di novembre; le date di tali sessioni vengono stabilite da ciascun presidente di commissione.

5. I presidenti di commissione, in maniera autonoma, indicono sessioni straordinarie, qualora nella propria circoscrizione almeno trenta candidati abbiano presentato domanda di esame.

6. Qualora in una delle sessioni fisse, di cui al precedente comma 5, a causa di un elevato numero di richieste, non sia possibile far effettuare l'esame a tutti i candidati prenotati, il presidente indice una sessione straordinaria da tenersi entro trenta giorni dalla precedente, anche in deroga al limite stabilito al precedente comma 6.

7. Le procedure e le modalità di svolgimento dell'esame per il rinnovo del certificato di formazione professionale verranno predisposte con apposito decreto.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. In attuazione del secondo comma dell'art. 7 del decreto legislativo, i titolari di certificato provvisorio, rilasciato ai sensi del primo comma dello stesso art. 7, qualora intendano conseguire il certificato definitivo, devono presentare domanda per sostenere il relativo esame entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

2. Il capo dell'impresa deve effettuare la comunicazione del proprio consulente, prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo, entro sessanta giorni dalla nomina.

3. Le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali e relative norme di attuazione, nominano autonomamente per il proprio territorio i componenti delle commissioni d'esame, derogando dall'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dall'art. 5, commi 4, 5 e 6. Le indennità da corrispondere ai membri delle commissioni di esame sono a carico delle province stesse.

Roma, 6 giugno 2000

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO I

Procedure e modalità dell'esame.

1. Domanda di esame.

I candidati, che intendono sostenere l'esame per il rilascio del certificato di formazione di consulente, debbono presentare apposita istanza, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, ad uno degli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, sede della commissione d'esame, individuati con un provvedimento del Dipartimento stesso.

La domanda, redatta in conformità all'appendice A del presente allegato, oltre alle generalità del candidato ed ai recapiti postali, telefonici o fax, deve contenere:

a) la categoria di certificato per cui viene richiesto di sostenere l'esame;
b) la specializzazione, o le specializzazioni, tra quelle previste dal comma 2 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo, per le quali si intende sostenere l'esame;
c) l'indicazione dell'eventuale possesso di un precedente certificato di formazione professionale in corso di validità, con la precisazione della categoria e delle specializzazioni (che devono ovviamente essere diverse da quelle per cui si richiede l'esame), nonché dello stato da cui è stato rilasciato;
d) la dichiarazione di non avere nel contempo presentato analoga richiesta di esame presso un altro ufficio dell'Amministrazione od un altro Paese della Comunità Europea.

Devono inoltre essere allegate le attestazioni del pagamento dei diritti dovuti, ovvero, in attesa della loro determinazione, l'impegno a corrispondere gli stessi importi secondo le modalità indicate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo.

2. Svolgimento dell'esame

Prima della data di svolgimento dell'esame, la Commissione si riunisce e prepara le tracce per ciascuna prova scritta. Devono essere predisposte una scheda con 10 domande a risposta libera di carattere generale, indifferenziate per tutte le specializzazioni, una scheda da 5 domande per ciascuna delle due modalità di trasporto, ed una scheda di 5 domande per ciascuna specializzazione ammessa. Nell'eventualità che vengano adottate domande a scelta multipla, dovranno essere predisposte un numero di domande doppie rispetto ai valori suindicati; per ciascuna

domanda debbono essere previste tre risposte, per ciascuna delle quali il candidato deve indicare "vero" o "falso". Il tema dello studio del caso, se possibile, deve essere unico nel testo, ma adattabile alle varie specializzazioni consentite. Le schede delle domande, alla presenza della Commissione, vengono quindi riprodotte in un numero sufficiente di copie per essere distribuite ai candidati e, unitamente alla traccia dello "studio del caso", vengono chiuse in pieghi sigillati firmati sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione, se non ad esame già avvenuto. I componenti della commissione, inoltre, presa visione dell'elenco dei candidati che dovranno sostenere l'esame presso la propria sede, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati stessi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.

Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro per l'interno mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Il giorno fissato per la prova, all'ora stabilita, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare nell'aula in modo che non possano comunicare tra loro.

I candidati che all'ora fissata nella convocazione non siano presenti presso la sede in cui si svolge l'esame, vengono dichiarati assenti e rinviati ad altra sessione d'esame.

Il presidente fa quindi constatare l'integrità della chiusura del piego contenente le tracce, poi, aperto il piego, fa distribuire le schede delle domande, tenendo conto delle varie specializzazioni previste, detta il tema, od i temi, dello "studio del caso" e comunica i tempi di consegna degli elaborati secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

Prove da effettuare	**Tempi parziali**	**Tempi cumulativi**
Dom base + modalità 1^ special. (10 + 5 + 5 = 20 dom. r.l.; oppure 20 +10+ 10 = 40 domande s.m.)	120' = 2 h.	4 h 30'
Studio del caso	150' = 2 h 30'	
+ 2^ special.(5 dom. r.l./10 dom. s.m.)	+ 30'	5 h
+ 3^ special.(5 dom. r.l./10 dom. s.m.)	+ 30'	5 h 30'
+ 4^ special.(5 dom. r.l./10 dom. s.m.)	+ 30 '	6 h
2^ modalità (5 dom. r.l./10 dom. s.m.)	+30'	6 h 30'

I candidati che sostengono l'esame per un'unica specializzazione, devono svolgere lo "studio del caso" nell'adattamento relativo alla specializzazione prescelta, i candidati che invece sostengono l'esame per più specializzazioni, svolgono lo studio nell'adattamento relativo ad una di tali specializzazioni a propria scelta, ad eccezione di quello relativo alla specializzazione di cui all'alinea e) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo (prodotti petroliferi).

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri (non è consentito tenere telefoni cellulari od altre apparecchiature ricetrasmittenti), salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, sulle schede prestampate e su carta (per lo studio del caso) fornite dalla commissione; ogni foglio deve portare il timbro d'ufficio e la firma di almeno un membro della commissione esaminatrice stessa.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni non consentite di qualunque specie. È consentita soltanto la consultazione, purché in edizioni non commentate, di testi legislativi, regolamentari e normativi inerenti il trasporto delle merci pericolose su strada o ferrovia, compresi l'ADR ed il RID, sia in lingua originale che tradotti, nonché dei dizionari; non è consentita la consultazione dei suddetti testi su supporto informatico, ma è permesso, ove i quesiti lo richiedano, l'uso di calcolatrici elettroniche per l'effettuazione dei calcoli.

Il candidato che contravviene alle disposizioni suesposte, o comunque abbia copiato in tutto od in parte lo svolgimento del tema, è escluso dall'esame. Nel caso che risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto od in parte, l'esclusione è disposta per tutti i candidati coinvolti.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non esclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Al candidato sono consegnate una busta grande ed una piccola, oltre ad uno stampato su cui apporre le proprie generalità ed altre notizie ivi richieste; il candidato, dopo aver completato gli elaborati, senza apporvi sottoscrizioni od altro contrassegno, li inserisce nella busta grande, quindi, riempito l'apposito stampato con le proprie generalità, lo inserisce nella busta piccola, la chiude senza apporvi contrassegni, la mette insieme agli elaborati nella busta grande, che quindi consegna al segretario della commissione, il quale, in sua presenza, la chiude senza apporvi contrassegni e firma il lembo di chiusura della busta.

Le buste contenenti gli elaborati vengono quindi racchiuse in pieghi sigillati mediante la firma dei membri della commissione sui bordi di chiusura; i suddetti pieghi sono custoditi a cura del Presidente della Commissione di esame.

3. Valutazione degli elaborati.

Conclusa la seduta di esame, entro breve tempo, possibilmente il giorno successivo, la Commissione si riunisce per procedere alla valutazione degli elaborati.

La commissione esaminatrice, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione degli elaborati, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.

Successivamente, constatata l'integrità dei pieghi contenenti le buste degli elaborati da parte di tutti i componenti la commissione, gli stessi vengono aperti e si procede a dare una numerazione progressiva alle buste grandi; aperte le buste grandi, viene apposto il medesimo numero di ciascuna busta grande su ciascun elaborato in essa contenuto e sulla busta piccola, che deve restare chiusa.

Si procede quindi all'esame e valutazione degli elaborati, attribuendo le votazioni secondo lo schema che segue.

3.1 Valutazione per le domande a risposta libera.

a) **Punti 3** – Risposta pienamente soddisfacente;
b) **Punti 2** – Risposta sufficiente;
c) **Punti 1** – Risposta insufficiente;
d) **Punti 0** – Risposta completamente errata, o mancata risposta.

3.2 Valutazione per le domande a risposta multipla.

Per ogni risposta individuata in maniera corretta vengono assegnati **0,5 punti,** mentre non viene assegnato nessun punteggio per ciascuna risposta individuata in maniera errata.

3.3 Valutazione dello "studio del caso"

Allo studio del caso viene attribuita una votazione espressa in decimi.

Il candidato viene giudicato "idoneo" se ha conseguito, in ciascuna delle prove sostenute (ciascuna scheda e lo studio del caso), almeno le votazioni minime riportate nella seguente tabella:

Tipo di elaborato	Votazione piena	Votazione minima
Scheda di domande base (10 dom. r.l./20 dom. s.m.)	30	18 (diciotto)
Schede modalità o specializzazione (5 dom. r.l./10 dom. s.m.)	15	9 (nove)
Studio del caso	10	6 (sei)

La scheda contenente le dieci domande di carattere generale è valutata per prima e, essendo essa comune a tutte le specializzazioni, nel caso non venga raggiunta la votazione minima, non viene dato corso alla valutazione degli altri elaborati.

I candidati che sostengono l'esame per due o più specializzazioni e/o per entrambe le modalità, qualora non conseguano il punteggio minimo in una o più schede ad esse relative, ottengono il certificato di formazione limitatamente alle specializzazioni, od alla modalità, per le quali hanno conseguito l'idoneità.

Completata la valutazione degli elaborati, vengono aperte le buste piccole contenenti gli stampati con i nominativi dei candidati. Sui medesimi stampati vengono riportati il numero progressivo già apposto sulle buste grandi e sugli elaborati, e quindi, nell'apposito spazio riservato alla Commissione, le votazioni riportate nelle varie prove.

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice si redige giorno per giorno un verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione e dal segretario.

Concluse le operazioni di valutazione, l'elenco dei candidati con le rispettive votazioni conseguite viene affisso in un apposito albo, a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio Provinciale sede della commissione di esame, dove deve restare per almeno 15 giorni.

Gli atti riguardanti l'esame vengono trasmessi, a cura del Presidente, all'ufficio provinciale, cui la commissione fa capo, che provvede a redigere i certificati, utilizzando apposite procedure informatiche rese disponibili dal Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, ed a rilasciarli agli interessati.

4. Esame di candidati già titolari di un certificato di formazione in corso di validità.

Anche ai candidati già in possesso di un certificato di formazione professionale, che vogliano sostenere l'esame per conseguire o ulteriori specializzazioni ad integrazione del certificato già posseduto, o una ulteriore

modalità oltre a quella già conseguita, si applicano le suesposte procedure con gli adattamenti appresso riportati.

Salvo nel caso in cui il certificato già posseduto sia relativo alla sola specializzazione riguardante i prodotti petroliferi, il candidato deve compilare soltanto le schede (da cinque domande ciascuna) relative alle specializzazioni od alla modalità per le quali chiede l'integrazione.

Nel caso invece in cui il certificato già posseduto sia relativo alla sola specializzazione riguardante i prodotti petroliferi, il candidato, oltre a compilare le schede delle specializzazioni richieste, deve effettuare anche lo "studio del caso" relativo ad una di tali specializzazioni.

I tempi consentiti per la compilazione degli elaborati sono quelli riportati nelle seguenti tabelle:

Senza lo "studio del caso"		
Prove da effettuare	**Tempi parziali**	**Tempi cumulativi**
1^ scheda aggiunta	30'	30'
+ 2^ scheda aggiunta	+ 30'	1 h
+ 3^ scheda aggiunta	+ 30 '	1 h 30'
+ 4^ scheda aggiunta	+ 30'	2 h

Con lo "studio del caso"		
Prove da effettuare	**Tempi parziali**	**Tempi cumulativi**
1^ scheda aggiunta	30'	3 h
"studio del caso"	150' = 2 h 30'	
+ 2^ scheda aggiunta	+ 30'	3 h 30'
+ 3^ scheda aggiunta	+ 30 '	4 h
+ 4^ scheda aggiunta	+ 30 '	4 h 30'
+ 5^ scheda aggiunta	+ 30'	5 h

Ai candidati risultati idonei viene ritirato il certificato già in possesso, anche se rilasciato da un altro Stato Membro, e ne viene rilasciato uno nuovo comprensivo delle ulteriori specializzazioni conseguite; la data di scadenza del nuovo certificato è la medesima del certificato precedentemente posseduto.

APPENDICE "A"

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI ESAME
E DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI FORMAZIONE

Il Sottoscritto ....(1)... nato a
.... prov. ... il .... C.F. ....
di nazionalità .... , residente in ....
via/piazza .... n. .... c.a.p. ....
telefono: .... Fax: ....

chiede

di sostenere l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, nonché il rilascio del relativo certificato, per la/le modalità di trasporto (2), e relativo alle seguenti specializzazioni:
...............(3)..........
...............(3)..........
(4) Comunica inoltre di essere già in possesso di un certificato di formazione professionale per la modalità (2), relativo alla/e specializzazione/i (3), rilasciato da (5).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver presentato analoga richiesta presso altri uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri o presso altro stato comunitario.

Data:....................

Firma...............................

NOTE:
(1) - Cognome e nome.
(2) - "stradale", "ferroviaria", "per via navigabile", o tutte.
(3) - Indicare uno o più gruppi di classi o tipi di merci pericolose, tra i seguenti:
a) Classe 1, esplosivi;
b) Classe 2, gas;
c) Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;
d) Classe 7, materie radioattive;
e) Prodotti petroliferi, numeri ONU: UN 1202, UN 1203, UN 1223.
(4) - Comunicazione da fare soltanto se ricorre il caso.
(5) - Indicare l'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, o lo Stato comunitario, che ha effettuato il rilascio.

00A8247

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 giugno 2000.

Modalità e contenuti della prova di ammissione alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario - anno accademico 2000/2001.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in particolare, l'art. 4, comma 2;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 «Regolamento recante norme in materia di accessi e di connesse attività di orientamento, così come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 235»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, in particolare, l'art. 46;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 353;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di definire le modalità e i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b),* della suindicata legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'accesso alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'anno accademico 2000/2001, ciascuna università emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.

2. L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna università, integrata da una seconda prova.

La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di settanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti settanta quesiti, quaranta si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.

Per ogni indirizzo il candidato può richiedere l'abilitazione per una o più classi di abilitazione.

3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1998, n. 270, che ogni singola scuola affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della Scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.

4. Per lo svolgimento delle prova di cui al comma 2 è assegnato un tempo di novanta minuti per la soluzione dei predetti quaranta quesiti e un tempo di settantacinque minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.

5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie nei seguenti giorni:

indirizzo economico giuridico, 18 settembre 2000;

indirizzo arte e disegno, 19 settembre 2000;

indirizzo musica e spettacolo, 20 settembre 2000;

indirizzo scienze motorie, 21 settembre 2000;

indirizzo sanitario e della prevenzione, 22 settembre 2000;

indirizzo lingue straniere, 25 settembre 2000;

indirizzo scienze naturali, 26 settembre 2000;

indirizzo fisico, informatico, matematico, 27 settembre 2000;

indirizzo tecnologico, 28 settembre 2000;

indirizzo scienze umane, 29 settembre 2000;

indirizzo linguistico letterario, 2 ottobre 2000.

6. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:

per ciascuna classe di abilitazione la commissione ha a disposizione cento punti, settanta dei quali riservati alla prova di cui al comma 2 e trenta punti per la valutazione dei titoli;

i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:

dottorato di ricerca, tre punti;

seconda laurea, due punti;

diploma di specializzazione, 2 punti;

altri titoli di studi e di ricerca (corso di perfezionamento, assegno di ricerca, borsa di studio post-dottorato, borsa di studio di almeno sei mesi presso enti di ricerca), fino a 3 punti;

b) voto di laurea prescritta per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:

voto di laurea fino a 90/110, zero punti;

voto di laurea da 91 a 100/110, due punti;

voto di laurea da 101 a 105/110, quattro punti;

voto di laurea da 106 a 107/110, cinque punti;

voto di laurea di 108/110, sei punti;

voto di laurea di 109/110, sette punti;

voto di laurea di 110/110, otto punti;

voto di laurea di 110/110 e lode, dieci punti;

c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio tra 18 e 21, zero punti;

voto medio tra 21,1 e 24, un punto;

voto medio tra 24,1 e 27, due punti;

voto medio tra 27,1 e 27,5, quattro punti;

voto medio tra 27,6 e 28, sei punti;

voto medio tra 28,1 e 28,5, sette punti;

voto medio tra 28,6 e 29, otto punti;

voto medio tra 29,1 e 29,5, nove punti;

voto medio tra 29,6 e 30, dieci punti.

7. La seconda prova è determinata dal bando e consiste in un colloquio ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi.

Per ogni classe di abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

Per l'indirizzo dell'arte e del disegno la seconda prova consiste in un elaborato grafico.

8. Vengono ammessi alla Scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.

9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei posti residui si procede per ogni indirizzo della Scuola alla redazione di un'unica graduatoria. Detta graduatoria è formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese nell'indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.

Art. 2.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A8248

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 maggio 2000.

Modifica della denominazione di una varietà di colza iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto 4 febbraio 1999 con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 la varietà di colza indicata nel dispositivo, per la quale è stata indicata la denominazione della varietà;

Vista la richiesta presentata dal costitutore e responsabile della conservazione in purezza volta ad ottenere la variazione di detta denominazione;

Considerato la necessità di uniformare le denominazioni già registrate nel catalogo comunitario delle varietà di specie agrarie;

Considerato che ogni varietà deve essere designata con la stessa denominazione;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agrarie indicata nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa, approvato nella seduta del 12 gennaio 1999;

Attesa la necessità di modificare il citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della sottoelencata varietà di colza, iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 4 febbraio 1999, è modificata con la nuova denominazione a fianco indicata:

Vecchia denominazione	Nuova denominazione
Banjo	Java

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A8263

DECRETO 13 giugno 2000.

Designazione del «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CEE n. 1263/96 con il quale è stata registrata, fra le altre, la denominazione di origine protetta «Ragusano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999 il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione del Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano, con la quale il suddetto Consorzio ha proposto, quale autorità pubblica da designare per svolgere il controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi, il Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia, con sede in viale Europa 134/bis - 97100 Ragusa;

Viste le note n. 62952 del 29 settembre 1999, n. 63743 del 9 dicembre 1999, n. 61227 del 4 aprile 2000 con le quali questo Ministero ha sollecitato la regione siciliana ad indicare un soggetto idoneo a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta Ragusano, ed in particolare la nota n. 61510 del 18 aprile 2000 che, nel ribadire tale sollecitazione, comunicava che in assenza di specifiche indicazioni in merito si sarebbe proceduto considerando confermata la segnalazione espressa dal succitato Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano;

Ritenuto di poter interpretare come assenso alla succitata segnalazione, la mancata espressione di indicazioni alternative o di esplicito dissenso da parte della regione siciliana, competente per territorio, più volte sollecitata al riguardo;

Visto il piano di controllo predisposto dal Consorzio di ricerca per la filiera-lattiero-casearia;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato l'idoneità delle modalità di controllo previste dal Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia per l'effettuazione dei controlli sulla DOP «Ragusano»;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di designazione del Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia quale autorità pubblica per l'espletamento delle funzioni di controllo sulla DOP «Ragusano»;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia, con sede in viale Europa 134/bis - 97100 Ragusa, è designato quale autorità pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92, per la denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263/96.

Art. 2.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Ragusano».

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, il Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 4.

Il Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Ragusano» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 5.

Il Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Ragusano» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 4, sono simultaneamente resi noti anche alla regione siciliana nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Ragusano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A8249

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 9 giugno 2000.

Perizia suppletiva e di variante. (Determinazione n. 30/2000).

IL CONSIGLIO

Il consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nella seduta del 10 maggio 2000, in merito all'interpretazione dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ha assunto la seguente determinazione;

Premesso

con nota n. 3389, del 17 novembre 1999, il sindaco del comune di Bortigali (Nuoro) ha investito l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici della questione relativa alla possibilità di disporre una perizia di variante e suppletiva relativamente a lavori di completamento della rete di illuminazione pubblica appaltati per il complessivo importo di lire 227 milioni.

La perizia di variante, che aumentava l'importo contrattuale di 41 milioni, trovava giustificazione nella prospettata esigenza, manifestatasi successivamente all'appalto, di meglio definire la rete di illuminazione ed implicava l'utilizzazione dei ribassi d'asta avutisi in sede di gara e senza alterazione del finanziamento di lire 350 milioni, complessivamente assentito. La richiesta traeva origine dalla diversità di opinione tra il responsabile dell'area tecnica ed il segretario comunale: mentre il primo aveva espresso parere sfavorevole all'approvazione della variazione contrattuale, il secondo, invece, aveva ritenuto legittimo il ricorso alla variante medesima, sia perché conforme al contratto ed agli atti di gara, sia perché l'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni consentirebbe le varianti non eccedenti il quinto complessivo dell'importo del contratto.

Andava considerato, poi, che l'art. 4 della legge regionale della Sardegna 8 luglio 1993, n. 29, implicava la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta nelle gare d'appalto per il completamento funzionale delle opere appaltate.

Con altra nota del 24 febbraio 2000, un consigliere del comune di Gattinara (Vicenza) chiedeva il parere della sezione del Piemonte dell'osservatorio per i lavori pubblici in merito alla legittimità delle delibere di giunta n. 26 e 27 del 1° febbraio 2000, relative all'approvazione di due perizie di variante e suppletiva riguardanti i lavori di adeguamento norme ed eliminazione delle barriere architettoniche delle scuole elementari e medie che prevedevano un aumento di spesa, rispetto al contratto originario, pari rispettivamente al 21,75% per le scuole medie e al 17,40% per le scuole elementari.

Analogo quesito, infine, veniva formulato dal comune di Verona, il quale richiedeva, in particolare, chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 25, comma 1, lettera *b-bis)* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Considerato

l'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni elenca le ipotesi in cui, nell'appalto di lavori pubblici, si può procedere a varianti in corso d'opera.

Ancorché attenuato rispetto all'iniziale prescrizione, il testo della norma, quale risultante dalle modifiche apportatevi dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, per la tassatività della elencazione, non consente di derogare alla specificità e puntualità delle sue disposizioni.

Sicché, è da escludere, con riferimento alla questione proposta dal sindaco del comune di Bortigali, che si possa procedere ad una variazione del contratto di appalto in relazione alla sola finalità di realizzare il completamento funzionale dell'opera con l'utilizzazione dei ribassi d'asta; e ciò in considerazione del fatto che tale ipotesi non è inquadrabile in alcuna delle fattispecie elencate nelle lettere da *a)* a *d)* del comma 1, dell'indicato art. 25.

Né rileva, per il caso esaminato, il riferimento di cui al comma 3 dello stesso art. 25, il cui secondo periodo consente il ricorso alle varianti, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, sia in aumento sia in diminuzione, se finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità. Per la ricorrenza di tale ipotesi, infatti, oltre alle ulteriori condizioni nella norma indicate, è necessario — il che non si è verificato nel caso di specie — che «l'importo in aumento relativo (alle varianti)», oltre a «trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera» non (superi) «il 5 per cento dell'importo originario del contratto». Neppure rileva, poi, la legge regionale sarda 8 luglio 1993, n. 29, il cui art. 4 consente di utilizzare i ribassi d'asta per il completamento funzionale delle opere dal momento che la stessa non trova applicazione, per pacifica ammissione, per i lavori eseguiti dai comuni e non finanziati dalla regione. E tali sono quelli cui si riferisce il caso in esame, che attengono, come già rilevato, al completamento della rete di illuminazione di un comune e che risultano finanziati con mutuo della Cassa depositi e prestiti.

Ad analoga negativa conclusione si deve, poi, pervenire per l'ipotesi riguardante il comune di Gattinara per il quale le perizie di variante approvate implicano un incremento di spesa, rispetto al contratto iniziale, rispettivamente del 21,75% e del 17,40% ed in cui le varianti stesse risultano giustificate dalla sola prospettata esigenza, insorta successivamente all'inizio dei lavori, di realizzare alcune migliorie ai lavori appaltati.

Consegue, infatti, l'illegittimità delle stesse, stante la non inquadrabilità dell'ipotesi prospettata in alcuna delle fattispecie indicate dalla norma (art. 25) in precedenza richiamata, non risultando dedotta in particolare, alcuna esigenza derivante da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari (comma 1, lettera *a*),

né indicate cause impreviste ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto (comma 1, lettera *b*). Nemmeno, poi, si è fatto riferimento ad una sorpresa geologica (lettera *c*) ovvero ad errori od omissioni progettuali (lettera *d*), e neppure può trovare applicazione il disposto di cui al successivo secondo periodo del comma 3, dello stesso art. 25, relativo alle variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, stante il superamento del già richiamato limite percentuale per le stesse previsto del 5%.

Del tutto estranea, infine, è la fattispecie in esame rispetto all'ipotesi, cui si riferisce anche il quesito del comune di Verona, disciplinata dalla lettera *b-bis*), del comma 1, dell'art. 25, che consente la possibilità di varianti in corso d'opera quando si sia in presenza di eventi che riguardano la natura e la specificità dei beni sui quali si eseguono i lavori verificatisi in corso d'opera o di rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili nella fase progettuale.

Al riguardo è, peraltro, da rilevare che, per ciò che concerne la prima delle indicate evenienze, è innanzitutto da escludere che gli eventi che riguardano la natura e la specificità dei beni, cui si riferisce la norma, possano intendersi come quelli che danno luogo alla sorpresa geologica, in quanto tale ipotesi è espressamente disciplinata dalla lettera *c)* del medesimo comma.

Va considerato, inoltre, che la norma in esame non identifica gli eventi a seguito dei quali potrà farsi ricorso alla variante, con la conseguenza che qualunque accadimento non ascrivibile alle cause impreviste ed imprevedibili di cui all'art. 25, comma 1, lettera *b)*, ovvero alla sorpresa geologica di cui alla successiva lettera *c)*, può essere preso a presupposto per giustificare la variazione progettuale.

Anche in relazione alla individuazione dei beni cui gli eventi indicati si riferiscono e rispetto ai quali può essere realizzata la variante, il testo normativo non appare, poi, di immediata e facile comprensione; i beni sui quali si può intervenire vengono, infatti, semplicemente connotati per la loro specificità. Tali beni potrebbero essere concretamente identificati come quelli di interesse storico artistico od archeologico, con ciò operando una precisa individuazione che, ove univocamente accolta, consentirebbe di superare la genericità del dettato letterale della norma.

In secondo luogo, come già rilevato, l'art. 25, comma 1, lettera *b-bis)*, prevede un'ulteriore ipotesi al verificarsi della quale si potrà dar luogo ad una variante: sarà possibile fare ricorso a detto istituto qualora nel corso degli interventi si presentino rinvenimenti imprevisti od imprevedibili nella fase progettuale.

Anche per questa ulteriore previsione normativa possono ricorrere le medesime considerazioni espresse in precedenza.

Va comunque considerata a tale proposito l'ipotesi, tutt'altro che infrequente, in cui, durante l'esecuzione dei lavori, vengano scoperti reperti o manufatti d'interesse storico, artistico od archeologico, che richiedono l'utilizzo di particolari tecniche ed interventi per la loro salvaguardia.

Ribadita, infine, la tassatività delle ipotesi in cui si può procedere a variazioni contrattuali, va segnalata la possibilità del ricorso alla trattativa privata, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 109/1994, per i lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ecu ed ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 41, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Ne consegue, che qualora l'urgenza dei lavori sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione (art. 41, comma 1, indicato n. 5, regio decreto n. 827/1924) e l'urgenza stessa non sia conseguente a comportamento colpevole dell'amministrazione, legittimamente si può ricorrere alla procedura negoziata anche utilizzando gli eventuali ribassi d'asta al fine del completamento dell'opera appaltata.

In tal caso, peraltro, il ricorso alla trattativa privata con lo stesso appaltatore dei lavori principali è anche compatibile con il principio di economicità che deve contraddistinguere l'azione amministrativa, in considerazione della limitazione dei costi che ne deriva e stante la non indispensabilità del ricorso ad una procedura aperta, tenendo comunque conto del fatto che l'esigenza di lavori aggiuntivi o complementari non sia scaturita da errori od omissioni progettuali imputabili alle amministrazioni appaltanti.

Roma, 9 giugno 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

00A8250

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 6 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto la legge n. 127 del 15 maggio 1997 ed in particolare il comma 101 dell'art. 17;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale espresso in data 15 marzo 2000;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto d'autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 Supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici sono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 225 contenente le «norme comuni alle scuole di specializzazione» è inserita la scuola di specializzazione in farmacologia.

Art. 2.

Gli articoli dal 258 al 265 sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in farmacologia con il conseguente spostamento degli articoli successivi:

Art. 239 - *Scuola di specializzazione in farmacologia*

1. La scuola di specializzazione in farmacologia dell'Università degli studi di Bari risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali specifiche per lo studio dei farmaci a livello sperimentale preclinico e nell'uomo, e in particolare le metodologie strumentali e laboratoristiche per la valutazione degli effetti dei farmaci, lo studio della farmacocinetica, la determinazione e il controllo delle posologie e la rilevazione e valutazione delle reazioni tossicologiche.

La scuola è articolata in quattro indirizzi:

a) farmacologia clinica;

b) chemioterapia;

c) farmacologia applicata;

d) tossicologia.

Gli indirizzi *a)* e *b)* sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia, agli indirizzi *c)* e *d)* possono accedere anche i laureati in farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze biologiche e medicina veterinaria.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia.

4. Il corso ha durata di 4 anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola di specializzazione di farmacologia è il dipartimento di farmacologia e fisiologia umana dell'Università di Bari.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 3 per anno.

Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze fondamentali sulle basi fisiologiche, biochimiche e molecolari dell'azione dei farmaci, sulle metodologie per la valutazione degli effetti farmacologici e lo studio del loro destino nell'organismo e le conoscenze teorico pratiche per lo studio dei farmaci nell'individuo e nella popolazione.

Settori: E07X farmacologia generale, molecolare, cellulare, farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici; E05A biochimica; E05B biochimica clinica; E06A fisiologia umana; F01X statistica medica; F04A patologia generale; F05X microbiologa e microbiologia clinica; K05A sistemi di elaborazioni delle informazioni.

B. *Area della farmacologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate in tema di farmacologia generale, cellulare, molecolare, di immunofarmacologia, di tossicologia generale, di chemioterapia generale e di farmacocinetica. In particolare l'approfondimento delle conoscenze deve riguardare il meccanismo d'azione dei farmaci appartenenti ai principali gruppi terapeutici e dei tossici e le loro proprietà farmacotossicologiche e farmacocinetiche.

Settori : E07X farmacologia generale, molecolare, cellulare, farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici.

C. *Area della farmacologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze necessarie per la valutazione clinica dell'effetto dei farmaci nell'uomo e per l'interpretazione delle rilevazioni di semeiotica funzionale e strumentale ai fini della sperimentazione farmacologica e dell'impiego terapeutico. Deve acquisire competenze di farmacocinetica clinica necessarie per il monitoraggio terapeutico in funzione dell'individualizzazione dei regimi terapeutici, tenuto conto delle diverse condizioni fisiopatologiche e delle diverse età. Inoltre deve acquisire competenze di legislazione sanitaria concernente la sperimentazione farmacologica nell'uomo, sull'organizzazione del laboratorio di farmacologia clinica, sulla predisposizione e valutazione di protocolli per la sperimentazione clinica dei farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidemiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X farmacologia clinica, chemioterapia, tossicologia, neuropsicofarmacologia, farmacocinetica E05B biochimica clinica; F07A medicina interna; F01X statistica medica; F04B patologia clinica; F07A immunologia clinica e allergologia; F22B bioetica e legislazione.

D. *Area della chemioterapia.*

Obiettivo: lo specializzando deve completare le nozioni di base relative alla microbiologia, infettivologia, oncologia ed immunologia. Deve approfondire le conoscenze degli effetti, indicazioni e modalità di impiego dei chemioterapici antivirali, antibatterici, antimicotici, antiprotozoari, antiparassitari, antiblastici e dei farmaci immunomodulanti. Deve apprendere le metodologie di indagine, di valutazione, di monitoraggio dell'attività dei chemioterapici in vitro ed in vivo, in modelli animali e nel paziente. Inoltre deve acquisire competenze di legislazione sanitaria concernente la sperimentazione farmacologica nell'uomo, sulla predisposizione e valutazione di protocolli per la sperimentazione clinica dei farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidemiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X chemioterapia, farmacocinetica; F01X statistica medica; F05X microbiologia e microbiologia clinica; F07I malattie infettive; F04C oncologia medica; F07A immunologia clinica e allergologia; F22B bioetica e legislazione.

E. *Area della farmacologia applicata.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire competenze specifiche per lo studio delle azioni e del meccanismo d'azione dei farmaci su modelli animali, anche in funzione dello sviluppo di nuovi farmaci. In particolare, le competenze devono riguardare lo studio dei rapporti struttura-azione, delle interazioni farmacologiche e della farmacocinetica, nonché l'organizzazione e conduzione delle sperimentazioni farmacotossicologiche in fase preclinica ed il mantenimento e l'utilizzazione degli animali da esperimento.

Settori: E07X farmacologia, farmacologia molecolare; E13X biologia applicata; V33A farmacologia e tossicologia veterinaria; C08X farmaceutico tecnologico applicativo; F22B bioetica e legislazione.

F. *Area della tossicologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate relative alla tossicologia sperimentale, alle metodologie volte alla valutazione quali-quantitativa dei tossici, alla tossicocinetica, alla tossicologia ambientale, alla tossicologia alimentare. Deve, inoltre acquisire nozioni di legislazione in campo tossicologico, di farmacoepidemiologia per la comprensione di studi in campo tossicologico, comprendenti anche le reazioni avverse ai farmaci, e conoscere l'organizzazione di un laboratorio di tossicologia clinica. I laureati in medicina e chirurgia devono anche acquisire conoscenze di tossicologia clinica per la diagnosi e terapia di intossicazioni acute e croniche incluse le tossicodipendenze e sull'organizzazione dei centri antiveleni.

Settori: E07X tossicologia, farmacocinetica; F22 medicina legale; F22C medicina del lavoro, E03A ecologia, F01X statistica medica; F21X anestesia e rianimazione, F22B bioetica e legislazione.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Per essere ammessi all'esame di diploma gli specializzandi devono aver svolto, nei corsi comuni e nei corsi di indirizzo, le seguenti attività:

1) aver collaborato alla esecuzione di esperimenti per la valutazione dell'attività farmacologica in vitro;

2) aver collaborato alla esecuzione di esperimenti per la valutazione dell'attività farmacologica in vivo;

3) aver collaborato alla progettazione e alla esecuzione di almeno 2 protocolli per lo studio di attività farmacodinamica in modelli sperimentali;

4) aver eseguito almeno 20 consultazioni di banche dati per acquisire informazioni farmacotossicologiche.

A) *Per l'indirizzo di farmacologia clinica.*

1. Aver collaborato alla stesura di almeno 4 protocolli di farmacologia clinica di fasi diverse e, ove possibile, alla loro realizzazione.

2. Aver seguito l'esecuzione di almeno 10 monitoraggi farmacotossicologici durante cicli di terapia e/o aver svolto simulazioni modellistiche di farmacocinetica in condizioni patologiche diverse.

3. Aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici.

4. Aver frequentato per almeno due mesi un reparto internistico per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso della terapie.

5. Aver partecipato ad almeno 40 verifiche di trattamento farmacologico con valutazione clinica e strumentale di efficacia e tossicità dei farmaci.

6. Aver collaborato almeno ad un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero.

7. Aver collaborato alla impostazione di almeno un protocollo di farmacosorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio.

8. Aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

B) *Per l'indirizzo di chemioterapia.*

1. Aver collaborato alla stesura di almeno 4 protocolli di farmacologia clinica di chemioterapici di fasi diverse e, ove possibile, alla loro realizzazione.

2. Aver seguito l'esecuzione di almeno 10 monitoraggi farmacotossicologici durante cicli di terapia con chemioterapici e/o aver svolto simulazioni modellistiche di farmacocinetica in condizioni patologiche diverse.

3. Aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici.

4. Aver frequentato per almeno due mesi un reparto oncologico o di malattie infettive per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso delle terapie.

5. Aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico terapeutico di almeno 100 pazienti in trattamento chemioterapico.

6. Aver collaborato almeno ad un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero.

7. Aver collaborato alla impostazione di almeno un protocollo di farmacosorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio.

8. Aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

C) *Per l'indirizzo di farmacologia applicata.*

1. Aver partecipato ad almeno uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche in vitro, e alla raccolta, valutazione e presentazione dei risultati ottenuti.

2. Aver partecipato ad almeno uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche in vivo, e alla raccolta valutazione e presentazione dei risultati ottenuti.

3. Aver collaborato alla progettazione e all'esecuzione di almeno uno studio di farmacocinetica nell'animale.

4. Aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici.

5. Aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione farmaco-tossicologica preclinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

D) *Per l'indirizzo di tossicologia.*

1. Aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche nell'animale.

2. Aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche in vitro.

3. Aver partecipato ad almeno uno studio per la valutazione di genotossicità.

4. Aver partecipato alla messa a punto di metodologie atte a svelare inquinamento ambientale.

5. Aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche o tossicologiche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e xenobiotici nei liquidi biologici.

6. Aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione farmacotossicologica preclinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

7. (Limitatamente ai laureati in medicina e chirurgia) Aver frequentato un ambulatorio o reparto al quale afferiscano pazienti con intossicazioni acute e/o croniche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 6 giugno 2000

Il rettore: COSSU

00A8251

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2000), **coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2000, n. 137** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2000), **recante: «Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
(Soppresso)

Art. 2.
Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo

1. *(Soppresso).*

2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto *nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri,* le imprese di assicurazione non possono applicare *nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti.* Per i contratti stipulati entro un anno da tale data *nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri* si applicano le tariffe esistenti alla medesima data.

2-*bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autovetture, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore.*

3. Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonché le relative regole evolutive delle proprie *formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri,* per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. *All'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis.* Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al *comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla relativa legge di conversione,* sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria *bonus-malus* con franchigia assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire un milione. La scelta tra la formula tariffaria *bonus-malus* con franchigia, nonché la scelta degli importi della franchigia stessa, spetta unicamente all'assicurato».

5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato può risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

5-bis. *L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.*

5-ter. *Le imprese di assicurazione che non osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 e 4 sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.*

5-quater. *Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1º gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati con cadenza trimestrale secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati sono definite dall'ISVAP, sentite le compagnie di assicurazione. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP.*

5-quinquies. *L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:* a) *da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati;* b) *da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento, in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi.*

Riferimenti normativi.

— Il testo dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 1970, n. 3), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 12. — 1. Per le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che potranno essere individuate con provvedimento dell'ISVAP, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

2. L'ISVAP procede all'individuazione delle categorie di veicoli di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di prevenzione.

2-bis. Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al *comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla relativa legge di conversione,* sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria bonus-malus con franchigia assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire un milione.

La scelta tra la formula tariffaria bonus-malus con franchigia, nonché la scelta degli importi della franchigia stessa spetta unicamente all'assicurato».

— Il secondo comma dell'art. 1901 del codice civile è il seguente:

«Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza (1460, 1932, 2952)».

Art. 3.

(Soppresso)

Art. 4.

(Soppresso)

Art. 5.

(Soppresso)

Art. 6.

(Soppresso)

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A8268

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 aprile 2000, n. **6**.

Iscrizione al ruolo unico dei dirigenti.

Alle amministrazioni dello Stato

Alle aziende autonome dello Stato

L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 ha comportato la soppressione dei ruoli delle singole amministrazioni e collocato i dirigenti in un unico ruolo, con l'intento di garantire una maggiore mobilità fra le amministrazioni interessate ed una più razionale utilizzazione delle professionalità esistenti.

L'operatività del nuovo sistema rende opportuno richiamare l'esatto tenore della nuova normativa relativa all'iscrizione dei dirigenti nei ruolo unico, al fine di dare uniformità all'azione delle singole amministrazioni.

L'art. 28 del novellato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di accesso alla dirigenza, demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'indizione di concorsi unici per l'assunzione di nuovi dirigenti. Tali concorsi sono indetti nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale decisa dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle esigenze organizzative che le amministrazioni del ruolo unico provvedono a rappresentare, anche con riferimento al fabbisogno di specifiche professionalità.

Per la fase transitoria, conseguente alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, istitutivo del ruolo unico della dirigenza, l'art. 8 ha riconosciuto alle singole amministrazioni la facoltà di conferire incarichi dirigenziali, tenendo conto anche dei concorsi già autorizzati alla data di entrata in vigore del regolamento.

Con circolare del Ministro per la funzione pubblica del 5 agosto 1999 è stato già chiarito che l'amministrazione titolata ad assumere ed a formalizzare l'incarico è quella che ha bandito il concorso; al fine di consentire una maggiore flessibilità al sistema, l'indicata circolare

ha previsto anche l'ipotesi di assunzione del vincitore del concorso da parte di altra amministrazione, previo accordo fra le amministrazioni interessate.

Diverse amministrazioni hanno chiesto chiarimenti circa le procedure da adottare per la costituzione del rapporto di lavoro in conseguenza della conclusione delle procedure concorsuali e dell'approvazione della graduatoria, nonché circa l'individuazione del momento in cui è consentito l'ingresso nel ruolo unico della dirigenza. Concordemente a quanto già comunicato dall'ufficio del ruolo unico alle singole amministrazioni che hanno richiesto chiarimenti, si precisa quanto segue.

L'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dal comparto Ministeri, dispone che il rapporto di lavoro tra il dirigente e l'amministrazione si costituisce mediante contratto individuale, che reca oltre agli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto ed il funzionamento dello stesso, in particolare, la data di inizio del rapporto di lavoro, la qualifica ed il trattamento economico iniziale, la durata del periodo di prova, la sede di prima destinazione.

Tale previsione, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 14, prende luogo, a far tempo dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo nazionale, dei provvedimenti di nomina contemplati dalle previgenti disposizioni nell'ambito della disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro, producendone i medesimi effetti.

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, hanno poi previsto la stipula di un contratto individuale per l'attribuzione delle funzioni.

Sulla base della richiamata normativa, le amministrazioni sono tenute a costituire il rapporto di lavoro con personale dirigenziale neo assunto attraverso la stipula di un contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro e di servizio, avendo cura che l'affidamento delle funzioni dirigenziali avvenga, per quanto possibile, contestualmente.

Gli indicati contratti individuali, una volta esperite le formalità di rito, dovranno essere inviati all'ufficio del ruolo unico che provvederà all'iscrizione del dirigente secondo ordine alfabetico.

I decreti di approvazione e nomina a dirigente dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, indetti ed effettuati secondo le procedure precedenti all'art. 28 del decreto legislativo n. 29/1993 ed in contrasto con le disposizioni dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, non costituiscono in nessun caso titolo per l'iscrizione al ruolo unico, se non a seguito della regolare stipula ed invio al ruolo unico del contratto di lavoro e del conferimento di funzioni.

Roma, 14 aprile 2000

Il Ministro: BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2000
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 46

00A8309

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Calendario delle sedute della commissione elettorale centrale per l'elezione del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del comitato di garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

La commissione elettorale centrale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, istituita con decreto del Ministro della funzione pubblica 6 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2000, preso atto di quanto indicato nel decreto del Ministro della funzione pubblica 11 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2000 e, visto il decreto ministeriale 8 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2000, è convocata presso il Dipartimento della funzione pubblica, sede di via del Sudario, 49 - saletta piano terra - con il seguente calendario:

venerdì 30 giugno 2000, ore 9,30, con eventuale prosieguo nella giornata successiva (ore 9), qualora i lavori non siano conclusi entro le ore 20 dello stesso giorno;

giovedì 27 luglio 2000, ore 9,30, con eventuale prosieguo nella giornata successiva (ore 9), qualora i lavori non siano conclusi entro le ore 20 dello stesso giorno.

Il giorno 28 giugno 2000, alle ore 14 - termine stabilito per la presentazione delle candidature - presso l'ufficio del ruolo unico, in via del Sudario, il segretario della commissione darà corso alle procedure di attestazione del numero totale delle candidature pervenute tempestivamente.

Eventuali ulteriori riunioni della stessa commissione, che dovessero rendersi necessarie in base all'andamento della procedura elettorale di cui al capo II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, saranno convocate con separati avvisi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro della funzione pubblica 6 aprile 2000, della presente convocazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A8308

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo intergovernativo franco-britannico per la costituzione del «Gruppo aereo europeo» (European Air Group - EAG) ed il protocollo collegato emendativo, firmati a Londra rispettivamente il 6 luglio 1998 ed il 16 giugno 1999.

A seguito del deposito dello strumento di adesione in data 14 aprile 2000 si comunica che l'accordo intergovernativo franco britannico per la costituzione del «Gruppo Aereo Europeo» (European Air Group - EAG) ed il protocollo collegato emendativo, firmati a Londra rispettivamente il 6 luglio 1998 ed il 16 giugno 1999 sono entrati in vigore per l'Italia il 14 maggio 2000.

00A8259

Approvazione delle modifiche statutarie, ex art. 16 del codice civile, richieste dalla fondazione internazionale premio E. Balzan - «Premio», in Milano.

Con decreto del Ministro degli affarei esteri in data 7 giugno 2000, n. 3602, viene approvato la modifica allo statuto della fondazione internazionale premio E. Balzan - «Premio», con sede in Milano, costituito da 18 articoli, redatto con verbale in data 26 ottobre 1999.

00A8253

Rilascio di exequatur

In data 26 maggio 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor John Martin Dodds, console onorario del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Trieste.

00A8252

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti dirigenziali del 9 giugno 2000 vistati dalla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro in data 12 giugno 2000 i sottoindicati notaio sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Antignani Paolo nato in Pomigliano D'Arco (Napoli) il 6 novembre 1925, notaio residente nel comune di Firenze, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 6 novembre 2000.

Antonelli Vincenzo nato in Roma il 22 novembre 1925, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 22 novembre 2000.

Belardelli Mauro nato in Ponzano Romano (Roma) l'11 novembre 1925, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 novembre 2000.

Bonagura Claudio nato in Trento il 15 dicembre 1925, notaio residente nel comune di Merano d.n. di Bolzano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 dicembre 2000.

Iorio Luigi nato in Capua (Caserta) il 21 settembre 1925, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 settembre 2000.

Selli Serafino nato in Roma il 14 dicembre 1925, notaio residente nel comune di Livorno, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 dicembre 2000.

Von Lutterotti Peter nato in Caldaro (Bolzano) il 23 dicembre 1925, notaio residente nel comune di Egna d.n. di Bolzano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 dicembre 2000.

00A8256

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione A.T.M.» in Milano

Con decreto ministeriale del 7 giugno 2000, la «Fondazione A.T.M.», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto allegato all'atto pubblico del 22 gennaio 1999, numero di repertorio 109077/8134, a rogito dell'avv. Adriano Fiore, notaio in Milano.

00A8255

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 giugno 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9470
Yen giapponese	99,76
Dracma greca	336,55
Corona danese	7,4566
Corona svedese	8,2540
Sterlina	0,63070
Corona norvegese	8,2230
Corona ceca	35,963
Lira cipriota	0,57458
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,85
Zloty polacco	4,1817
Tallero sloveno	207,0692
Franco svizzero	1,5522
Dollaro canadese	1,3940
Dollaro australiano	1,5783
Dollaro neozelandese	1,9958
Rand sudafricano	6,5485

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A8310

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia della società Italcementi S.p.a. alla concessione mineraria sita in comune di Pontassieve

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze in data 15 aprile 2000, è accettata la rinuncia della società Italcementi S.p.a., con sede legale in Bergamo, via G. Camozzi, n. 124, alla concessione mineraria per marna da cemento denominata SIECI, sita in territorio del comune di Pontassieve, provincia di Firenze.

00A8258

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di posti di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano sono vacanti i seguenti due posti di professore universitario di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare N17X - Diritto penale (un posto);

settore scientifico-disciplinare N15X - Diritto processuale civile per l'impegno didattico dell'insegnamento di «diritto dell'esecuzione civile» (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, reatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di giurisprudenza, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare di titolarità, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

Si procederà ai trasferimenti una volta sentito il senato accademico.

00A8254

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Martina Franca

La giunta della regione Puglia con atto n. 611 del 16 maggio 2000 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Martina Franca, per riqualificazione suoli eredi Campana per le motivazioni e con le prescrizioni e precisazioni esposte nella stessa deliberazione.

00A8257

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651144/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.